

# **STATUTO CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA DELLA REGIONE UMBRIA**

**(APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI IN  
DATA 26 NOVEMBRE 2015 ALLA PRESENZA DEL NOTAIO  
PAOLO EFISIO ANEDDA ANGIOY)**

## **TITOLO I**

### **Art 1 Denominazione**

#### **Ambito di rappresentanza e principi**

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Regione Umbria" di seguito denominata in breve Confcommercio, fondata il 29 gennaio 1945, rappresenta e tutela gli interessi sociali, morali ed economici dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel territorio della Regione Umbria.
2. Confcommercio aderisce alla "Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo" in breve "Confcommercio-Imprese per l'Italia" (di qui in avanti indicata come Confederazione), ne accetta lo Statuto, i principi ispiratori, le regole di comportamento (Codice Etico), i Regolamenti e i Deliberati.
3. Confcommercio rappresenta in via esclusiva e diretta la Confederazione nella Regione Umbria.
4. E' associazione libera, volontaria, senza fini di lucro.
5. Ha sede in Perugia e si decentra in Mandamenti territoriali, e in Associazioni di categoria.
6. La sua durata è illimitata.

### **Art 2 Principi e valori ispiratori**

1. Confcommercio si riconosce nei valori che caratterizzano la tradizione libera e democratica dell'associazionismo stabiliti dallo Statuto Confederale e in questo spirito informa il proprio Statuto e i propri comportamenti ad essi che di seguito si riportano:
  - a. la libertà associativa come aspetto della libertà politica ed economica, e della persona e dei gruppi sociali;
  - b. il pluralismo delle forme di impresa quale conseguenza della libertà politica ed economica, e fonte di sviluppo per le persone, per le imprese e per la società civile;
  - c. la responsabilità verso i soggetti associati e il sistema sociale ed economico ai fini del suo sviluppo equo, integrato e sostenibile;
  - d. l'impegno costante per la tutela della legalità e della sicurezza e per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di criminalità, organizzata e non;
  - e. la democrazia interna, quale regola fondamentale per l'Organizzazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, integrità e partecipazione, e riflesso della democrazia

politica ed economica che la Confederazione propugna nel Paese;

f. lo sviluppo economico volto a contribuire al benessere di tutta la collettività attraverso un'economia aperta, competitiva e di mercato;

g. la sussidiarietà come obiettivo primario a livello politico e sociale, da perseguire per dare concretezza, in particolare nell'assetto federalista del Paese, ai principi e valori ispiratori oggetto del presente articolo;

h. la solidarietà all'interno del sistema confederale e nei confronti degli associati e del Paese, come carattere primario della sua natura associativa;

i. l'eupeismo quale principio fondamentale, nella attuale fase storica, per costruire ambiti crescenti di convivenza costruttiva e di collaborazione pacifica fra le nazioni.

### **Art 3 Ambiti di rappresentanza**

1. Confcommercio costituisce - con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali orientati alla produzione, organizzazione ed erogazione di servizi alle persone ed alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio - il sistema di rappresentanza generale e unitario delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono - in particolare nei settori della distribuzione commerciale, del turismo, dei servizi, delle professioni, dei trasporti e della logistica - nei valori del mercato e della concorrenza, della responsabilità sociale dell'attività d'impresa e del servizio reso ai cittadini, ai consumatori e agli utenti.

### **Art 4 Finalità**

1. Confcommercio ha per scopi:

a. la promozione dei principi e dei valori che ne ispirano l'azione;

b. la tutela e la rappresentanza delle imprese, delle attività professionali, dei lavoratori autonomi e dei settori economici che si riconoscono nel sistema presso istituzioni ed amministrazioni, pubbliche e private, nonché nei confronti delle organizzazioni politiche, sociali, economiche e sindacali. Al fine di rendere piena ed effettiva tale tutela e tale rappresentanza, Confcommercio è legittimata ad agire in difesa, non soltanto dei propri diritti ed interessi, ma anche di quelli dei propri associati, nonché delle imprese, degli imprenditori, dei professionisti e dei lavoratori autonomi che fanno parte del sistema associativo;

c. la valorizzazione degli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si riconoscono nel sistema ed il riconoscimento del loro ruolo economico e sociale, in particolare tramite l'impegno costante per la crescita del sistema associativo, come palestra di classe dirigente al servizio del Paese;

d. l'organizzazione e l'erogazione di ogni servizio di informazione, formazione, assistenza, consulenza e rappresentanza alle imprese ed agli imprenditori che aderiscono al sistema organizzativo, in coerenza con le loro esigenze di sviluppo economico, di qualificazione e di supporto;

e. l'attivazione di servizi rivolti alla persona, con particolare riferimento ai propri ambiti di rappresentanza, in coerenza con le linee strategiche generali ed in armonia con i principi organizzativi contenuti nel presente Statuto;

f. la promozione, d'intesa con istituzioni politiche, organizzazioni economiche, sociali e culturali, di forme di collaborazione volte a conseguire più articolate e vaste finalità di progresso e sviluppo dei soggetti rappresentati;

g. l'assistenza e la rappresentanza degli associati nella stipula di contratti collettivi e nella promozione e stipula di ogni altra intesa e accordo di carattere economico, finanziario o sindacale;

2. Gli scopi generali di Confcommercio sono perseguiti mediante le funzioni specifiche attribuite dal presente Statuto ai diversi ambiti che compongono il sistema organizzativo, secondo quanto stabilito al "Titolo III - Sistema: organizzazione e funzioni".

#### **Art 5 Autonomia associativa**

1. Confcommercio è associazione democratica, pluralista e libera da qualsivoglia condizionamento, legame o vincolo con partiti, associazioni o movimenti politici. Persegue e tutela la propria autonomia, anche nell'ambito del suo funzionamento interno, mediante i principi e le regole contenute nel presente Statuto.

### **TITOLO II**

#### **Adesione e inquadramento degli associati**

##### **Art 6 Soci**

1. Ogni impresa, imprenditore, professionista, lavoratore autonomo, anche uscito dall'attività per limiti di anzianità o vecchiaia, può entrare a far parte del sistema di Confcommercio ed in tal caso diventa titolare del rapporto associativo ed ha diritto alla partecipazione alla vita associativa e ad avvalersi delle relative prestazioni, conformemente a quanto stabilito, anche in ordine alla contribuzione, dal presente Statuto.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, l'adesione al sistema organizzativo comporta l'imputazione dell'associato al livello territoriale e categoriale corrispondente alla sua attività economica.

3. Possono aderire alla Confcommercio i soggetti di cui all'art. 3 operanti nella regione Umbria, le organizzazioni autonome dei settori rappresentati e gruppi organizzati di imprese e/o professionisti. Inoltre possono aderire altri

soggetti nel limite del 5% di tutti gli associati esistenti al 31.12 dell'anno precedente.

4. Il Socio è tenuto a rispettare le decisioni della Confcommercio.

5. Confcommercio adotta il Codice Etico della Confederazione che ispira e vincola il comportamento di ogni componente del sistema confederale. Detto codice può essere integrato con ulteriori norme stabilite da Confcommercio.

6. I soci che non siano in regola con il pagamento delle quote associative in corso e/o pregresse non possono esercitare i rispettivi diritti associativi.

7. Confcommercio può agire giudizialmente nei confronti dei soci morosi.

#### **Art 7 Adesione: modalità e condizioni**

1. Le modalità di adesione sono stabilite, anche in forme specifiche, per territori, categorie, gruppi di imprese, organizzazioni, entro i seguenti limiti:

a. presentazione di una domanda con le informazioni richieste;  
b. decisione del Consiglio, o Giunta se a ciò delegata, entro 45 giorni dalla domanda con la previsione che se la decisione non viene presa entro il termine, la domanda si intende accolta;

c. procedura con cui le Associazioni di categoria nelle quali l'associando verrà inquadrato potranno sollevare opposizione all'adesione.

2. In alternativa al precedente comma, l'adesione può avvenire anche mediante "atto continuativo di adesione" che si ha quando la manifestazione di volontà di aderire si configura come congiunta adozione e applicazione di uno dei contratti collettivi o accordi di lavoro sottoscritti da uno dei livelli organizzativi nazionale, regionale o provinciale del sistema associativo, e il versamento dei contributi per il sistema associativo ed enti bilaterali previsti dagli stessi contratti o accordi collettivi. Con regolamento sono stabiliti:

a. i livelli minimi di contribuzione, anche differenziati in proporzione ai dipendenti dell'associando e al numero di mensilità;

b. il termine non superiore a 9 mesi, anche differenziato in proporzione ai dipendenti dell'associando, entro cui l'"atto continuativo di adesione" si perfeziona e produce i suoi effetti ex tunc;

c. la procedura con la quale il Consiglio regionale, o la Giunta se a ciò delegata, può respingere l'adesione entro il termine sub b);

d. la procedura con cui le associazioni nelle quali l'associando verrà inquadrato potranno sollevare opposizione all'adesione;

e. i meccanismi per l'eventuale compensazione e assorbimento, in tutto o in parte, delle quote previste dall'art 12, comma

1, lett. a).

3. L'adesione può essere espressa anche mediante dichiarazione esplicita inserita nell'atto formale con il quale l'interessato dichiara di volere utilizzare uno dei servizi resi da enti di cui all'art 17. La dichiarazione può contenere mandato all'ente per il pagamento delle quote associative al sistema Confcommercio.

4. Una volta ammessa, l'adesione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un triennio a decorrere dalla data della domanda di adesione. Da tale data decorrono i diritti e gli obblighi sociali.

5. L'adesione si intende tacitamente rinnovata dopo il primo triennio di anno in anno se non sia stato presentato dal Socio formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo stabilito da regolamento.

6. Possono anche aderire in qualità di Soci effettivi, secondo le modalità e condizioni deliberate dal Consiglio di Confcommercio, organizzazioni autonome di soggetti di cui all'art. 6, comma 1, che non risultino inquadrabili in nessuna delle associazioni di categoria costituite e che perseguano finalità, valori e principi in armonia con quelli di Confcommercio.

#### **Art 8 Perdita della qualifica di socio**

1. La qualifica di Socio si perde:

- a. per dimissioni secondo i modi e nei termini stabiliti;
- b. per espulsione, dichiarata a seguito di gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale; o a seguito di grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, del codice etico, dei regolamenti; o a seguito di condanna in primo grado relativa a reati dolosi, individuati dal codice etico, contro la persona, contro il patrimonio, contro la libertà individuale o relativi allo spaccio di sostanze stupefacenti, fatta salva la riammissione a seguito di sentenza di proscioglimento definitiva;
- c. per decadenza a seguito di perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ovvero a seguito di interdizione, inabilitazione e sentenza definitiva di fallimento fino a riabilitazione intervenuta;
- d. per morosità nel pagamento delle quote associative sulla base di quanto disposto dal Consiglio di Confcommercio.

2. La perdita della qualifica di socio decorre per il caso a) dalla data della dichiarazione, per i casi b) e d) dalla data della decisione, per il caso c) dalla data dell'accertamento.

3. La perdita della qualifica di Socio comporta ad ogni modo l'obbligo di pagare le quote associative pregresse, assieme agli eventuali interessi ed oneri stabiliti, quelle dell'anno in corso, e la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

### TITOLO III

#### Sistema regionale:organizzazione e funzioni

##### Art 9 Obblighi specifici verso la Confederazione

1. Il sistema organizzativo regionale :

a. garantisce la necessaria trasparenza nella gestione organizzativa e nella conduzione amministrativa dell'associazione, mettendo a disposizione della Confederazione in maniera periodica o su richiesta, i dati associativi, i bilanci e, laddove ritenuto necessario, ogni documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della gestione dell'associazione stessa, nonché delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;

b. accetta che la Confederazione effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio in ordine alla permanenza dei suddetti requisiti, ai fini del più corretto ed equilibrato sviluppo complessivo del sistema confederale;

c. accetta in modo specifico quanto previsto dall' art. 8 dello statuto della Confederazione;

d. accetta l'impegno di versare le quote al sistema Confederale in misura e secondo le modalità approvate dall'Assemblea Nazionale

e. dà atto che la denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ed il relativo logo sono di proprietà della Confederazione e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle Associazioni aderenti alla Confederazione e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale;

f. si obbliga alla redazione dei bilanci secondo lo schema predisposto dalla Confederazione e all'inoltro annuale dei bilanci approvati, accompagnati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, alla stessa Confederazione e dalla dichiarazione di conformità alle scritture contabili sottoscritta dal Direttore;

g. in caso di rinnovo dei propri Organi associativi, Confcommercio si impegna alla certificazione dell'ultimo bilancio precedente la scadenza degli Organi elettivi provinciali, già approvato dall'Assemblea, da parte di un soggetto iscritto nel Registro dei Revisori Legali di cui all'art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

h. accetta le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di cui all'art. 40 dello Statuto Confederale, la clausola compromissoria e si impegna ad accettare le decisioni del Collegio arbitrale di cui all'art. 41 dello Statuto Confederale;

i. accetta le norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed

esclusione, di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto Confederale.

#### **Art 10 L'organizzazione regionale**

1. "Confcommercio-Imprese per l'Italia della Regione Umbria", in breve Confcommercio è la denominazione che identifica il livello generale regionale del sistema associativo Confederale operante nel territorio della REGIONE UMBRIA ai sensi dell'art. 12 dello Statuto Confederale.

2. Confcommercio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

a. rappresenta gli interessi generali dei settori economici, anche attraverso loro forme di coordinamento, delle imprese e degli ambiti organizzativi che si riconoscono nel sistema associativo;

b. promuove la formazione imprenditoriale e l'elevazione culturale degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;

c. stipula contratti e accordi collettivi attinenti alla disciplina dei rapporti di lavoro e agli interessi generali delle imprese e dei soggetti rappresentati;

d. favorisce lo sviluppo delle strutture economiche anche attraverso forme di collaborazione o associazionismo fra le imprese o tra i diversi livelli del sistema confederale;

e. assiste ogni componente del sistema nelle attività di tutela e promozione delle imprese e dei soggetti associati secondo i rispettivi ambiti di competenza, assicurandone la coerenza dei comportamenti;

f. organizza, direttamente od indirettamente ricerche e studi, momenti di confronto pubblico, forum, seminari di studio ed iniziative similari su temi economici, sociali e/o culturali e su istituzioni in generale;

g. concorre a promuovere processi di ammodernamento delle pubbliche amministrazioni idonei a consentire lo sviluppo del sistema economico nazionale e, in particolare, delle imprese rappresentate;

h. promuove la costituzione e/o partecipa a istituti, società, associazioni ed enti, di qualsiasi natura giuridica, finalizzati allo sviluppo, alla formazione professionale, all'assistenza tecnica, finanziaria, previdenziale, sociale e culturale dei settori e delle imprese rappresentate e vi concorre anche con propri mezzi patrimoniali e finanziari;

i. promuove strumenti di previdenza ed assistenza sanitaria integrativa a favore degli imprenditori associati e degli addetti ai settori rappresentati, anche mediante la costituzione o la partecipazione ad appositi organismi;

j. esercita ogni altra funzione che sia ad essa conferita da leggi, regolamenti e disposizioni di Autorità pubbliche, o da deliberazioni dei propri Organi che non siano in contrasto con il presente Statuto;

k. cura gli interessi dei propri associati garantendo la propria presenza sul territorio attraverso mandamenti ed associazioni.

3. In aggiunta alle precedenti funzioni, all'interno del sistema organizzativo regionale Confcommercio:

a. esprime, nel rispetto delle norme e delle procedure vigenti, linee di indirizzo vincolanti per tutto il sistema e ne assicura la coerente attuazione;

b. verifica che i soci, per tutta la durata del rapporto associativo, restino in possesso dei requisiti di appartenenza;

c. attraverso il Collegio dei Probiviri, svolge azione conciliativa tra le proprie articolazioni organizzative;

d. opera per il complessivo miglioramento strutturale e funzionale del sistema e di ogni componente dello stesso, a tal scopo utilizzando gli strumenti giuridici, economici ed organizzativi ritenuti più adeguati al fine di assicurare ai soci attività di servizio, di consulenza, assistenza, formazione e informazione;

e. assicura la ripartizione delle risorse comuni fra i diversi livelli che compongono il sistema, avendo riguardo a contemperare i diritti di ciascuno di essi con le esigenze di solidarietà e gli obiettivi del sistema stesso;

f. realizza, nelle forme ritenute più opportune, interventi di formazione dei dirigenti politici del sistema e cura la formazione dei quadri direttivi tecnici del sistema;

g. assicura una adeguata rappresentanza del sistema presso la Confederazione;

h. garantisce la trasparenza amministrativa del Sistema attraverso la pubblicazione del Bilancio Sociale.

4. Per quanto attiene alla funzione di contrattazione collettiva di cui al superiore comma 2, lettera c), si stabilisce che:

a. la stipulazione di contratti e accordi integrativi collettivi regionali deve avvenire nel rispetto delle linee guida e delle procedure definite con apposito Regolamento approvato dalla Confederazione, mediante un'apposita Commissione Sindacale presieduta dal Presidente o da un suo delegato;

b. la Commissione sindacale è nominata dal Consiglio su proposta del Presidente ed opera secondo le direttive e il mandato da esso impartiti;

c. i contratti o accordi integrativi concernenti singoli settori o categorie sono negoziati e firmati congiuntamente dall'associazione regionale del settore o della categoria interessata e dal livello regionale;

d. il sistema associativo non riconosce validità ad accordi e contratti stipulati senza la partecipazione di Confcommercio.

5. Per realizzare le attività previste dal presente articolo

Confcommercio, può assumere partecipazioni e promuovere la costituzione di istituti, società, associazioni od enti di qualsiasi natura giuridica finalizzati alla promozione ed allo sviluppo delle imprese dei territori e dei settori rappresentati, alla assistenza tecnica, finanziaria, contabile, previdenziale e sociale, alla formazione professionale degli associati, e vi concorre con propri mezzi patrimoniali e finanziari. Inoltre designa e nomina i propri rappresentanti o delegati in enti, organi e commissioni nei quali la rappresentanza delle categorie e delle imprese associate sia richiesta od ammessa.

#### **Art 11 Inquadramento dei soci e diritti democratici**

1. Il socio è imputato al mandamento territoriale dove ha sede legale o unità locali, e alle associazioni di categoria che corrispondono alle sue attività, secondo i regolamenti.
2. Il socio sceglie le Associazioni di categoria in cui essere inquadrato con le procedure stabilite.
3. I soci esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo all'interno dei mandamenti e delle Associazioni a cui sono imputati e per il loro tramite partecipano alla costituzione degli organi di Confcommercio.
4. I soci utilizzano i servizi predisposti, anche mediante società operative, da Confcommercio secondo le regole stabilite. Utilizzano inoltre i servizi organizzati dalle rispettive Associazioni a cui sono imputati.
5. I soci possono essere consultati tramite referendum con la procedura stabilita dall'Assemblea. Il referendum può avere natura consultiva o deliberativa. In questo secondo caso vincola gli organi per 5 anni consecutivi.

#### **Art 12 Le quote associative**

1. Il socio è tenuto a corrispondere:
  - a) una quota deliberata dal Consiglio finalizzata a sostenere i costi di Confcommercio;
  - b) eventuali quote di competenza delle associazioni di categoria, di seguito indicato in breve CS (contributo sindacale), qualora sia stata espressa la volontà di aderire all'associazione stessa.
2. La modalità di riscossione delle quote è disciplinata da regolamento.
3. Le quote sono intrasmissibili, salvo il caso di morte.

#### **Art. 13 - I mandamenti**

1. Confcommercio garantisce il presidio del territorio regionale attraverso dei mandamenti che costituiscono la presenza in ambito locale di Confcommercio.
2. I mandamenti operano in base ad un regolamento approvato dal Consiglio.
3. Confcommercio destina ad ogni mandamento le risorse umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi statuari in ragione della dimensione territoriale del mandamento stesso e

del numero di soci in esso presenti.

4. Il Consiglio stabilisce con proprio atto l'estensione territoriale dei mandamenti, tenuto conto della migliore organizzazione nell'erogazione dei servizi e della rappresentanza.

5. I mandamenti non hanno autonomia gestionale, economica e finanziaria, non dispongono di personale proprio né hanno personalità giuridica. I soci di Confcommercio virtualmente attribuiti ad un dato mandamento eleggono in apposita Assemblea, convocata da Confcommercio, il proprio Direttivo che, a sua volta, elegge il Presidente del mandamento.

6. Il direttivo ha autonomia politica relativamente alle questioni di carattere strettamente territoriale, cioè che non abbiano rilevanza al di fuori del territorio del mandamento, e può esercitare la rappresentanza degli interessi nei modi e termini che riterrà più opportuni. Qualora tuttavia ponga in essere iniziative in contrasto con i principi del presente Statuto o rimanga inerte di fronte a fatti rilevanti ancorché di livello locale, Confcommercio può avocare a sé anche l'autonomia politica, in seguito a delibera del Consiglio adeguatamente motivata.

7. I mandamenti esprimono, in ragione della loro entità, un numero di componenti dell'Assemblea di Confcommercio.

8. All'erogazione dei servizi, alla realizzazione di momenti formativi e seminariali, alla riscossione di quote e compensi, ed in generale all'assistenza ai soci provvede Confcommercio con proprio personale che gestisce in piena autonomia ed è titolare di ogni negozio giuridico economicamente rilevante del mandamento.

9. Ogni mandamento rappresenta un centro di costo. coperti i costi gestionali di diretta imputazione del mandamento e detratta la quota da destinare al fondo di solidarietà di cui al comma 10, il Direttivo indica le finalità verso cui destinare l'eventuale margine attivo, ovvero in assenza di questo, le richieste per eventi dei mandamenti per iniziative locali non in contrasto con i fini statuari e con il programma pluriennale di Confcommercio secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2.

10. Il Consiglio con apposito regolamento costituisce un Fondo di solidarietà, avente natura perequativa, finalizzato a sviluppare e sostenere l'azione di Confcommercio attraverso i mandamenti.

#### **Art. 14 - Regolamento dei mandamenti**

1. Il regolamento dei mandamenti di cui all'art. 13 deve prevedere:

a) la definizione dei territori di riferimento di ciascun mandamento;

b) definizione del numero dei consiglieri del Direttivo del mandamento in base a quanto stabilito dal Consiglio regionale;

- c) norme idonee a garantire elezioni democratiche del direttivo locale e del Presidente e che gli stessi durano in carica per un massimo di 5 anni;
- d) il divieto di rielezione per più di 2 mandati per il Presidente del mandamento;
- e) che Confcommercio effettui, nei modi e nei termini più idonei, un costante monitoraggio in ordine al rispetto del presente Statuto e delle direttive impartite;
- f) che il marchio "Confcommercio-Imprese per l'Italia" è di proprietà della Confederazione;
- g) la possibilità che il Direttivo sia convocato direttamente dal Presidente di Confcommercio in caso di mancato funzionamento, gravi contrasti interni e con Confcommercio ed in altri casi gravi stabiliti dal Consiglio;
- h) l'applicazione delle norme sui dirigenti del Direttivo stabilite nel titolo VI;
- l) le modalità attraverso cui Confcommercio eroga i servizi ai soci e svolge attività di rappresentanza a livello locale;
- m) la durata del mandamento;
- n) la modalità di gestione del fondo di solidarietà;
- o) la gestione amministrativa del mandamento come centro di costo;
- p) le modalità di accesso all'Assemblea ai fini della rappresentanza politica del mandamento in Assemblea.

#### **Art. 15 - Le Associazioni di categoria**

1. Confcommercio si articola in associazioni di categoria ciascuna delle quali inquadra tutti i soci che svolgono la medesima attività, secondo quanto stabilito da regolamento, individuato dal proprio statuto.
2. La denominazione assunta dalle associazioni di categoria è "Confcommercio-Imprese per l'Italia della regione Umbria" integrata con l'indicazione del o dei comparti economici.
3. Le Associazioni di categoria costituiscono, insieme al sistema dei mandamenti territoriali, il canale attraverso il quale gli associati in esse inquadrati partecipano alla elezione degli organi del livello regionale secondo quanto stabilito dal Titolo VI.
4. Ciascuna Associazione di categoria è retta da uno Statuto o da un Regolamento che deve essere conforme al presente Statuto e ai suoi regolamenti attuativi.
5. Le Associazioni di categoria operano nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal livello regionale e devono utilizzarne il logo in base alle sue indicazioni.
6. Confcommercio:
  - a. riconosce una sola Associazione competente a tutelare i soci di una determinata categoria economica;
  - b. favorisce l'accorpamento delle Associazioni di categoria anche mediante direttive che devono essere recepite dalle Associazioni esistenti;

c. cura direttamente la tutela dei soci che hanno attività non ricomprese in quelle di competenza di una associazione di categoria costituita.

7. Le Associazioni di categoria tutelano gli interessi specifici delle categorie identificate dai propri statuti e ne promuovono lo sviluppo economico e tecnico con riferimento alle specifiche problematiche di settore, d'intesa con le corrispondenti Associazioni nazionali di categoria e purché non in contrasto con le scelte di Confcommercio.

**Art. 16 - Requisiti delle Associazioni di categoria**

1. Lo Statuto o il regolamento delle Associazioni di categoria deve prevedere:

a. le attività economiche rappresentate in base alle quali avviene l'inquadramento dei soci;

b. che la propria base associativa è costituita dai soci Confcommercio che abbiano scelto di essere in essa inquadrati;

c. norme idonee a garantire l'attuazione di principi di democrazia nell'elezione degli Organi associativi ed adeguata rappresentanza degli associati, nelle diverse formule organizzative e dimensionali;

d. che Confcommercio effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio in ordine alla permanenza dei presenti requisiti;

e. l'obbligo di partecipare al finanziamento di Confcommercio e della Confederazione in misura e secondo le modalità approvate;

f. l'accettazione che la denominazione "Confcommercio-Imprese per l'Italia" ed il relativo logo sono di proprietà della Confederazione e che la loro adozione ed utilizzazione sono riservate alle associazioni aderenti a "Confcommercio-Imprese per l'Italia" e sono condizionate alla permanenza del vincolo associativo ed alla appartenenza al sistema confederale;

g. l'accettazione delle deliberazioni del Collegio dei Proviviri di cui all'art. 40 dello Statuto Confederale, della clausola compromissoria e impegno ad accettare le decisioni del Collegio arbitrale di cui all'art. 41 dello Statuto Confederale nonché l'accettazione della delibera del Collegio dei Proviviri prevista dall'art. 39 del presente Statuto;

h. l'accettazione delle norme in materia di iniziative di sostegno, nomina di un Delegato, commissariamento, recesso ed esclusione, di cui agli artt. 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto Confederale nonché le norme previste dal titolo IV del presente Statuto;

i. che almeno il 30% dei consiglieri siano eletti dal plenum dei soci;

j. che la durata del mandato degli organi statutari non sia superiore a 5 anni;

k. il divieto di eleggere lo stesso Presidente per più di due mandati consecutivi, considerando a tal fine mandato pieno

quello di durata superiore al 50% di quella stabilita;

l. l'obbligo dell'autosufficienza economica, assoluta anche utilizzando i trasferimenti di risorse dal livello regionale;

m. l'obbligo di acquisire l'attestato di compatibilità economica rilasciato da Confcommercio prima di effettuare indebitamenti che superino il triplo dei ricavi medi degli ultimi tre anni;

n. l'adozione dello schema di bilancio e del relativo piano dei conti stabilito da Confcommercio e l'accesso della stessa, in maniera periodica o su richiesta, ai dati associativi, ai bilanci e ad ogni documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della gestione dell'associazione stessa, nonché delle sue articolazioni ed emanazioni societarie ed organizzative direttamente o indirettamente controllate;

o. l'obbligo di adottare il sistema informatico operativo per l'intera organizzazione regionale;

p. la possibilità che gli organi collegiali siano convocati anche dal Presidente di Confcommercio nel caso di loro mancato funzionamento o di gravi contrasti interni o con Confcommercio e negli altri casi eventualmente stabiliti dal Consiglio;

q. l'obbligo per gli organi statutari di non attivare iniziative o servizi che Confcommercio ha avocato a sé o ha attribuito ad un ente collaterale da esso controllato;

r. in caso di scioglimento, la devoluzione dell'attivo a Confcommercio;

s. le clausole previste dalla normativa fiscale per le agevolazioni in favore delle associazioni di categoria;

t. l'obbligo per gli organi statutari di rispettare i livelli minimi organizzativi stabiliti da Confcommercio;

u. il recepimento, anche tramite rinvio, delle norme sui dirigenti stabilite più avanti nel titolo V;

v. che in caso di recesso da Confcommercio, la delibera per essere valida deve aver una maggioranza sufficientemente rappresentativa degli associati, comunque non inferiore al 50% dei componenti l'Assemblea e che rappresenti non meno del 50% dei voti complessivi;

w. la possibilità che Confcommercio sciolga e metta in liquidazione l'associazione se non sono stati rispettati per due anni consecutivi i livelli minimi organizzativi stabiliti dagli Organi di Confcommercio;

x. l'obbligo di accettare e rispettare il presente statuto e i relativi regolamenti.

2. Le associazioni di categoria debbono utilizzare le strutture, i servizi e le società di Confcommercio ed a tale fine stipulano con esso specifici accordi di committenza. Confcommercio assicura i servizi di base alle associazioni di categoria che non hanno istituito la quota minima stabilita.

3. Le Associazioni di categoria possono adottare il codice

etico emanato dalla rispettiva organizzazione nazionale e possono disporre integrazioni. Il codice etico previsto dall'art. 6, comma 5, prevale in caso di conflitto fra le due fonti normative.

4. Con i voti dei 2/3 dei propri componenti, il Consiglio regionale può acconsentire che lo Statuto di Associazione di Categoria non applichi le lettere m), n), r), s), u), del precedente comma 1 e il precedente comma 3.

6. Lo Statuto delle Associazioni di categoria può prevedere disposizioni in deroga alle norme previste dal presente Statuto, le quali siano in applicazione o comunque conformi ad accordi tra la Confederazione e la rispettiva Associazione o Federazione Nazionale di Categoria alla quale l'associazione di categoria aderisca

7. Al fine del raggiungimento degli obiettivi statutarî, nello Statuto può essere previsto l'obbligo del versamento di un contributo sindacale (CS).

#### **Art 17 Enti ed organismi collegati**

1. Sono enti ed organismi collegati a Confcommercio quelli costituiti e/o promossi dalla stessa.

2. Possono essere riconosciuti come enti collegati anche quelli ai quali uno soltanto dei livelli associativi partecipi, previa convenzione che disciplini i reciproci rapporti.

3. Gli enti collegati, tramite loro rappresentanti o delegati, possono essere ammessi a partecipare a organismi tecnici o commissioni consultive in cui la loro competenza o esperienza rivestano specifica rilevanza.

4. Gli enti collegati devono prevedere nei rispettivi Statuti norme idonee a garantire un'adeguata presenza di esponenti del sistema organizzativo regionale nei propri Organi e il coordinamento della propria attività con i diversi livelli organizzativi del sistema di Confcommercio.

5. Qualora la natura dei rapporti tra Confcommercio e l'ente collegato sia tale da configurare quest'ultimo come appartenente a gruppo aziendale di cui Confcommercio è capogruppo, ai sensi delle vigenti normative, l'ente ne deve eseguire le direttive anche impartite al di fuori di accordi o convenzioni e sottoporsi ad attività di controllo e di intervento.

### **TITOLO IV**

#### **Interventi di sostegno e nelle situazioni patologiche**

##### **Art 18 Iniziative di sostegno**

1. Confcommercio opera per il miglior funzionamento ed il continuo sviluppo del sistema organizzativo, supportando ed offrendo assistenza e servizi ad ogni livello dello stesso, elaborando e promuovendo iniziative e progetti volti a potenziare le capacità di integrazione, coordinamento reciproco, azione congiunta tra i diversi livelli o a

supportare le capacità operative degli stessi.

2. Confcommercio può farsi carico della costituzione di un nuovo mandamento o di una nuova associazione:

a. in sostituzione di un'associazione posta in liquidazione o che ha compiuto l'atto rescissione o che sia stata esclusa

b. qualora vi siano soci che esercitano una medesima attività senza che nel sistema associativo ci sia una corrispondente associazione di categoria

c. qualora vi siano parti del territorio prive di mandamenti.

#### **Art 19 Nomina di un Delegato**

1. Il Presidente può nominare, con provvedimento motivato, un proprio Delegato, qualora presso uno dei livelli del sistema, o presso loro articolazioni ed emanazioni societarie od organizzative, dirette o indirette, emerga anche una sola delle seguenti circostanze:

a. gestione economico-finanziaria con squilibri e/o irregolarità di natura contabile carenze organizzative e/o amministrative;

b. svolgimento della vita associativa in difformità con quanto previsto dal presente Statuto, ovvero dal Regolamento del livello del sistema interessato, in particolare per quanto riguarda le procedure per la costituzione e l'attività degli Organi associativi elettivi, nonché dal Codice Etico;

c. mancato rispetto dei livelli minimi organizzativi stabiliti;

d. mancato rispetto dei deliberati degli Organi regionali.

2. Il Delegato, con la collaborazione delle competenti funzioni del livello del sistema interessato, ha il compito di accertare la situazione e proporre l'adozione delle iniziative ritenute più idonee. A tal fine, il Delegato assume informazioni, raccoglie dichiarazioni, esamina atti, documenti e registri e ne estrae copia. Dello svolgimento delle proprie attività e delle conclusioni raggiunte il Delegato redige un rapporto che viene inviato anche al Presidente dell'associazione.

3. Tutti gli Organi associativi dell'Associazione interessata si adoperano affinché al Delegato sia prestata la più ampia collaborazione.

#### **Art 20 Commissariamento**

1. Il Consiglio può, su proposta del Presidente, nominare un Commissario qualora:

a. sia stata ostacolata l'attività del Delegato di cui all'art. 19 del presente Statuto;

b. emerga in modo grave anche una sola violazione degli obblighi di cui all'art. 16 del presente Statuto;

c. qualora, anche indipendentemente dalla nomina di un Delegato o da una sua richiesta, comunque emerga, in modo grave e/o urgente, anche una sola delle circostanze di cui all'art. 19, comma 1 del presente Statuto.

2. Il commissariamento segue la procedura stabilita. Ad ogni modo la delibera deve indicarne la durata. Qualora la gestione commissariale lo suggerisca, può venire deliberata la proroga dello stesso.

3. Con il commissariamento, gli Organi associativi del livello del sistema interessato - ad eccezione dell'Assemblea - decadono.

4. I poteri degli Organi associativi decaduti sono assunti dal Commissario, il quale adotta i provvedimenti ritenuti più opportuni. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi dell'Associazione commissariata, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale. Alla scadenza, il Commissario presenta il rendiconto della sua gestione al Consiglio e all'Assemblea dell'associazione o ente commissariato.

#### **Art 21 Esclusione di Associazione**

1. L'Assemblea dei delegati di Confcommercio può deliberare la esclusione collettiva dei soci inquadrati in un'associazione e l'associazione stessa, secondo le procedure stabilite da regolamento.

2. L'esclusione è deliberata per gravi motivi. Costituiscono sempre gravi motivi:

a. la violazione di principi e norme contenute nel presente Statuto o nello Statuto del livello del sistema interessato, nel Codice Etico ovvero di Regolamenti o deliberati degli Organi associativi di Confcommercio;

b. la perdita anche di uno solo dei requisiti previsti dall'art 16 del presente Statuto.

3. L'esclusione non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di Confcommercio.

4. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi dell'Associazione esclusa, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale.

#### **Art 22 Recesso di Associazione**

1. L'atto con il quale gli organi di una associazione decidessero di recedere dal sistema associativo:

a. non produce effetti nel rapporto fra il singolo socio e Confcommercio in quanto l'adesione a quest'ultima è diretta, individuale e non è nella disponibilità di una aggregazione interna;

b. determina l'espulsione dei soci che l'hanno deliberato o che ad esso hanno successivamente aderito;

c. determina l'esclusione dell'associazione come aggregazione organizzata;

d. è nullo se la convocazione dell'Organo associativo chiamato

a deliberare sul recesso non sia contestualmente comunicata e trasmessa in copia al Presidente mediante lettera raccomandata a.r.

2. La deliberazione di recesso, assunta in conformità con il presente articolo, diventa efficace, nei confronti di Confcommercio e di terzi, decorsi 90 giorni dalla data di assunzione della delibera stessa.

3. Il recesso non fa venir meno l'obbligo di corrispondere i contributi associativi dovuti, pregressi e per l'intero anno in corso, e non estingue i debiti nei confronti di Confcommercio.

4. Restano ferme le pregresse responsabilità, di qualsivoglia natura, dei componenti degli Organi associativi dell'Associazione receduta, ed in particolare quelle attinenti alle obbligazioni di natura patrimoniale.

#### **TITOLO V**

#### **Organi associativi: disposizioni generali**

##### **Art 23 Composizione**

1. I componenti elettivi degli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono imprenditori, professionisti e lavoratori autonomi che fanno parte del sistema nonché legali rappresentanti, amministratori con deleghe operative e dirigenti di società e forme associative aderenti al sistema in regola con il pagamento delle quote associative, in corso e/o pregresse e che comunque non si trovino in posizione di morosità verso i pertinenti livelli del sistema ivi compresi gli enti collegati.

2. Con regolamento deliberato dall'Assemblea con la maggioranza prevista per le modifiche al presente statuto, sono definiti eventuali requisiti aggiuntivi da valere quali ulteriori condizioni sia al fine della eleggibilità alle cariche sociali che al fine dell'assunzione di incarichi o funzioni di rappresentanza.

3. Gli Organi associativi, collegiali e monocratici, sono composti da soggetti che non si siano resi responsabili di violazioni dello Statuto, del Codice Etico, di Regolamenti o di deliberati degli Organi associativi.

4. La perdita dei requisiti in capo ai componenti degli Organi associativi, collegiali e monocratici, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Restano ferme le ulteriori cause di decadenza previste dal presente Statuto e dagli Statuti dei diversi livelli del sistema. La decadenza è dichiarata con delibera dell'Organo associativo collegiale di appartenenza alla prima riunione utile. A detta riunione, il componente decaduto può assistere senza diritto di voto. La decadenza dalla carica di componente di un Organo associativo monocratico è dichiarata dall'Organo associativo che lo ha eletto o nominato.

5. La delibera di decadenza di cui al precedente comma 4 è

comunicata per iscritto al componente dell'Organo associativo, collegiale e monocratico, decaduto, entro 10 giorni dalla sua adozione.

6. Entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al precedente comma 4, il componente decaduto può proporre ricorso, in sede conciliativa, al Collegio dei Probiviri. La delibera di decadenza diventa efficace decorsi 15 giorni dalla predetta comunicazione. Il ricorso ha effetto sospensivo della efficacia della delibera di decadenza.

7. I componenti degli Organi associativi elettivi, collegiali e monocratici, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti, con riferimento agli Organi associativi dal presente Statuto.

#### **Art 24 Incompatibilità**

1. In Confcommercio nelle Associazioni di Categoria e nei mandamenti la carica di componente degli Organi associativi, collegiali e monocratici è incompatibile con mandati elettivi ed incarichi di governo di livello europeo, nazionale, regionale, provinciale, comunale, circoscrizionale e con incarichi politici ed organizzativi presso i partiti politici e presso movimenti, associazioni, circoli che - per esplicita previsione statutaria e/o per costante impostazione programmatica - si configurino come emanazione o siano comunque collegati ai partiti politici.

2. Attraverso delibera motivata del Consiglio, esclusivamente per i soggetti già membri di Giunta, è possibile eventuale deroga al principio di incompatibilità per i mandati elettivi e gli incarichi di governo di cui al superiore comma 1, fermo restando le ulteriori incompatibilità di cui al medesimo comma.

3. Restano ferme le eventuali ulteriori incompatibilità previste dal presente Statuto e dagli Statuti dei diversi livelli del sistema.

4. L'assunzione di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo del sistema confederale, ai sensi dei superiori commi 1 e 2, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell' art. 23.

5. Non sussiste incompatibilità tra la carica di componente di un Organo associativo, collegiale e monocratico, e gli incarichi attribuiti in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute ai diversi livelli del sistema confederale.

6. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al Direttore.

#### **Art 25 Durata**

1. Ad ogni livello del sistema associativo regionale, il Presidente può essere rieletto una sola volta

consecutivamente.

2. Presso il livello regionale di Confcommercio tutte le cariche elettive hanno durata quinquennale.

3. Al livello delle Associazioni e dei Mandamenti tutte le cariche elettive hanno la durata massima di cinque anni.

4. Vengono comunque considerate come ricoperte per l'intera durata le cariche rivestite per un tempo superiore alla metà del mandato.

#### **Art 26 Funzionamento degli organi collegiali**

1. Con la sola eccezione dell'Assemblea, tutti gli altri Organi collegiali vengono rinnovati globalmente, per scadenza o per dimissioni della metà dei membri.

2. Tra più candidati che riportino lo stesso numero di voti, prevale il candidato più anziano di età.

3. Le cariche sociali possono essere retribuite secondo quanto previsto dal Codice Civile per le S.r.l.

4. Il regolamento disciplina le modalità di trasferimento dei poteri in occasione del rinnovo degli Organi e le modalità di sostituzione di membro di altro Organo collegiale per dimissioni, decadenza o altra causa.

5. Il dirigente che sia stato assente, senza giustificato motivo o giusta causa, dalle riunioni di organo collegiale per più di tre volte, decade dalla carica. Il regolamento disciplina condizioni specifiche.

6. Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte anche in conferenza telefonica o video conferenza secondo le modalità stabilite che assicurino la presenza in un unico luogo dei componenti, la loro identificazione, la possibilità per ciascuno di essi di ricevere, trasmettere, visionare documenti senza difficoltà e di intervenire senza ostacoli, entro i limiti fissati.

7. I membri dei consigli o dei comitati esecutivi o giunte decadono dalla carica se non risultano più essere membri dell'organo che li ha eletti e se non risultano più essere Soci, loro personalmente o l'impresa od organizzazione che rappresentano

8. Coloro che rivestono cariche, esclusi i sindaci e i probiviri, possono essere sfiduciati in qualsiasi momento dall'organo che li ha eletti e decadono automaticamente dalle ore 24 del giorno della delibera.

### **TITOLO VI**

#### **Organi del livello regionale**

##### **Art 27 Organi**

1. Sono Organi del livello regionale di Confcommercio:

- a. l'Assemblea;
- b. il Consiglio;
- c. la Giunta
- d. il Presidente
- e. il Collegio dei Revisori;

f. il Collegio dei Probiviri;

**Art 28 Assemblea regionale: composizione**

1. L'Assemblea generale è così composta:

a. 60 delegati espressione dei mandamenti;

b. 30 delegati espressione delle "Associazioni di Categoria";

c. 1 delegato per ciascuno dei raggruppamenti associativi "50 e più Fenacom", e dei gruppi "Giovani Imprenditori" e "Donne", se costituiti e in possesso dei livelli minimi organizzativi;

d. 6 eventuali delegati cooptati;

e. I presidenti delle società partecipate e/o controllate da Confcommercio se non fanno parte dell'Assemblea ad altro titolo. In questo caso la carica è personale e non delegabile.

2. L'assemblea è regolarmente costituita anche se esistono seggi vacanti.

3. I delegati dei mandamenti e delle associazioni di categoria sono eletti in base a regolamento approvato dall'Assemblea con quorum qualificato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a. la singola associazione di categoria per avere seggi con diritto di voto deve avere istituito uno statuto o un regolamento conforme all' art. 16 del presente Statuto ed avere raggiunto e mantenuto i livelli minimi organizzativi;

b. qualora l'associazione risulti commissariata essa viene ammessa in Assemblea nella persona del Commissario il quale ha tanti voti quanti sono i delegati assegnati all'associazione;

c. ogni associazione e ogni mandamento hanno diritto ad un seggio;

d. l'assegnazione dei seggi ulteriori ai singoli mandamenti avviene sulla base del regolamento.

e. l'assegnazione dei seggi ulteriori alle singole associazioni di categoria avviene sulla base del totale dei contributi sindacali (CS) incassati e al netto di quanto ristornato alla rispettiva Associazione Nazionale di Categoria, diviso per un coefficiente, come individuato in modo specifico da regolamento, fino al massimo di 5 seggi per associazione, oltre a quello del Presidente. I seggi non assegnati rimangono vacanti;

f. la verifica del numero dei seggi assegnati alle singole associazioni e ai mandamenti va fatta almeno in occasione del rinnovo del consiglio;

g. i delegati decadono automaticamente quando l'Organo che li ha nominati è stato rinnovato, o li ha revocati. La nomina, le dimissioni, la revoca, la decadenza di un delegato produce i suoi effetti dalla data di arrivo della comunicazione alla Confcommercio.

4. Le cooptazioni dei delegati da parte dell'assemblea sono fatte con la maggioranza dei tre quinti dei votanti. I delegati cooptati durano in carica fino a una settimana prima della data di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo del Consiglio.

### **Art 29 Assemblea: funzionamento**

1. Le norme per la costituzione e il funzionamento dell'Assemblea sono stabilite dall'Assemblea stessa con il quorum necessario per le modifiche statutarie (definito anche come quorum qualificato) ed entro i seguenti limiti:

- a. il delegato assente può delegare solo un altro delegato;
- b. ciascun delegato può ricevere solo una delega;
- c. il delegato assente da tre riunioni decade dalla carica;
- d. i delegati non possono assumere l'incarico di scrutatori in occasione delle elezioni;
- e. il luogo della convocazione deve essere entro 150 km dalla sede;
- f. deve essere convocata almeno una volta all'anno;
- g. la votazione per acclamazione non è ammessa, le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, astenuti esclusi. Nelle votazioni palesi, che costituiscono la regola, prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete, in caso di parità, la proposta si intende respinta;
- h. la convocazione spetta al Presidente, su impulso proprio, o del consiglio, o di un terzo dei delegati, o del collegio sindacale e deve avvenire mediante forma di comunicazioni individuali;
- i. per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del 20 per cento dei delegati, salvo quanto disposto dal successivo comma 2;
- j. i contenuti di regolamenti e altre delibere approvate con il quorum qualificato, anche se non esplicitamente obbligatorio, disciplinato dal successivo comma 2, possono essere modificate unicamente in base al medesimo quorum.

2. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza in assemblea di almeno il 40% (quaranta per cento) degli aventi diritto ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, astenuti esclusi.

Per lo scioglimento della Confcommercio e la nomina del liquidatore, e per il recesso da "Imprese-per l'Italia" è necessario il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per cento) dei delegati.

3. Le delibere dell'Assemblea sono rese pubbliche per estratto o sintesi sul sito internet dell'organizzazione e sono consultabili integralmente dai soci secondo le procedure stabilite da apposito regolamento del Consiglio.

### **Art 30 Assemblea: competenze**

1. L'Assemblea delibera:

- a. il programma pluriennale della Confcommercio e i suoi aggiornamenti;
- b. entro il 30 giugno di ciascun anno sulla proposta di bilancio consuntivo dell'anno precedente e sulla relazione;
- c. il tetto massimo dei compensi degli Organi statutari;

- d. sul regolamento che disciplina il proprio funzionamento;
  - e. sulla revoca delle nomine a Consigliere;
  - f. sulle modifiche al presente statuto con il quorum di cui all'art. 29, comma 2
  - g. sullo scioglimento e la liquidazione di Confcommercio;
  - h. sul recesso dalla Confederazione;
  - i. su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno dal Presidente;
  - j. sui provvedimenti ad essa riservati dallo Statuto;
  - k. nomina eventuali Presidenti Onorari.
2. L'Assemblea elegge ogni cinque anni:
- a. il Presidente;
  - b. tra i componenti dell'Assemblea, i Consiglieri di sua competenza;
  - c. le altre cariche sociali di nomina assembleare (revisori dei conti e probiviri).

#### **Art 31 Consiglio: composizione**

1. Il Consiglio è composto da un numero massimo di 35 Consiglieri di cui:
- a. 20 consiglieri espressione dei mandamenti in base alle modalità stabilite da regolamento elettorale
  - b. 8 consiglieri espressione delle Associazioni di categoria paganti CS e che rispettino i livelli minimi organizzativi stabiliti dal Consiglio in base alle modalità stabilite da regolamento elettorale
  - c. un massimo di 4 consiglieri eventualmente cooptati dal Consiglio con il voto favorevole del 70% dei presenti.
- I consiglieri devono essere per i due terzi soci o rappresentanti dei soci.
2. Fanno parte di diritto del Consiglio il Presidente regionale, il Presidente dei Giovani Imprenditori e quello di Terziario Donna
3. Nel Consiglio devono risultare rappresentati i comparti del Commercio, del Turismo e dei Servizi secondo le modalità stabilite dall'Assemblea con quorum qualificato.
4. Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri di cui al comma 1 o un consigliere decada, quale che sia il motivo, il Consiglio provvede a sostituirlo mediante cooptazione fino alla prima riunione dell'Assemblea nel corso della quale verrà eletto il subentrante.

#### **Art 32 Consiglio: funzionamento**

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Confcommercio che lo presiede, almeno 3 volte all'anno e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete in caso di parità la proposta si intende respinta.

3. Il Consiglio delibera il regolamento per il proprio funzionamento entro i seguenti limiti:

- a. svolgimento della riunione nel territorio della regione;
- b. la convocazione spetta al Presidente, su impulso proprio o di un terzo dei consiglieri o del collegio dei sindaci;
- c. facoltà di assegnare parte delle proprie competenze alla Giunta o a singoli Consiglieri ovvero al Presidente. Il Presidente può conferire, nell'ambito delle deleghe ricevute, incarichi limitati a singoli Consiglieri, informandone il Consiglio;
- d. modalità e termini di convocazione tali da consentire ai membri di conoscere e approfondire gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### **Art 33 Consiglio: competenze**

1. Il Consiglio, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea ed in applicazione delle delibere regolamentari di questa:

- a. attua il programma pluriennale;
- b. applica lo Statuto, approva i regolamenti non riservati all'Assemblea e alla Giunta, propone i testi dei regolamenti di competenza dell'Assemblea;
- c. delibera sulla proposta del Presidente di nomina dei membri di Giunta, approvando o respingendo integralmente tale proposta;
- d. delibera sulle Associazioni di categoria fatto salve le competenze della Giunta;
- e. definisce i livelli minimi organizzativi delle associazioni di categoria e dei mandamenti;
- f. delibera sull'accorpamento o divisione dei mandamenti;
- g. delibera su quanto attiene ai mandamento ad esclusione delle materie espressamente riservate all'Assemblea e alla Giunta;
- h. delibera sulle quote;
- i. delibera in merito alle sanzioni disciplinari (richiamo, sospensione, espulsione, accessorie);
- j. delibera annualmente la relazione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, e approva il bilancio preventivo;
- k. delibera, su proposta del Presidente, le nomine dei rappresentanti di Confcommercio presso enti, amministrazioni, istituti, commissioni, organismi in genere, nonché presso le società promosse e/o partecipate dalla stessa Confcommercio favorendo la più ampia partecipazione dei dirigenti in base alle competenze di ciascuno;
- l. promuove la costituzione e provvede alla nomina di commissioni per approfondire temi specifici sulla base dell'indicazione del Consiglio;
- m. determina l'indennità di carica del Presidente e dei membri di Giunta e degli altri Organi Statutari;
- n. delibera sulle materie di ordinaria e straordinaria

amministrazione non riservate dallo Statuto all'Assemblea, alla Giunta e al Presidente;

o. nomina eventuali Consiglieri Onorari, nel numero massimo di tre, scelti tra ex Presidenti di Confcommercio, che partecipano all'Assemblea e al Consiglio senza diritto di voto.

#### **Art 34 Giunta Composizione**

1. La Giunta è composta da un numero di membri che va da 5 a 9
2. E' eletta dal Consiglio su proposta del Presidente che propone anche la nomina dei Vice Presidenti, in un massimo di 3.
3. Alle riunioni di Giunta è invitato in modo permanente senza diritto di voto il presidente dei Giovani Imprenditori.

#### **Art 35 Giunta Funzionamento**

1. La Giunta è convocata dal Presidente, che la presiede, ogni volta che lo ritenga necessario.
2. Le deliberazioni della Giunta sono prese a maggioranza dei votanti; nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti. Nelle votazioni palesi prevale, in caso di parità, la parte che comprende il voto del Presidente regionale; nelle votazioni segrete in caso di parità la proposta si intende respinta
3. La Giunta delibera il regolamento per il proprio funzionamento entro i seguenti limiti:
  - a. svolgimento della riunione nel territorio della regione
  - b. la convocazione spetta al Presidente, su impulso proprio o di almeno il 50 % dei suoi membri o del collegio dei sindaci
  - c. facoltà di assegnare parte delle proprie competenze a singoli Consiglieri, ovvero al Presidente;
  - d. il Presidente può conferire, nell'ambito delle deleghe ricevute, incarichi limitati a singoli Consiglieri, informandone la Giunta;
  - e. modalità e termini di convocazione tali da consentire ai membri di partecipare con preavviso.

#### **Art 36 Giunta Competenze**

1. La Giunta, nel quadro degli indirizzi generali fissati dall'Assemblea ed in applicazione delle delibere regolamentari di questa, ha competenza propria nelle seguenti materie:
  - a. determinazioni in merito alla holding capogruppo delle partecipazioni di Confcommercio;
  - b. predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio
  - c. statuti delle associazioni di categoria e regolamenti dei mandamenti;
  - d. delibera in caso di urgenza su materie riservate al Consiglio da portare a ratifica;
  - e. apertura di conti correnti affidamenti e mutui entro il limite complessivo del 20% delle quote associative di competenza regionale risultante dall'ultimo bilancio

approvato;

f. contratti e convenzioni in esecuzione di iniziative e servizi deliberati dal Consiglio;

g. adesione, decadenza, dimissione ed espulsione dei soci;

h. gestione del fondo di solidarietà dei mandamenti di cui all'art. 14

2. Inoltre, la Giunta delibera su quant'altro ad essa assegnato dal Consiglio o dall'Assemblea con delega specifica.

### **Art 37 Presidente**

1. Il Presidente è eletto tra i soci o rappresentanti di soci, facenti parte dell'Assemblea, secondo le modalità stabilite dal regolamento elettorale approvato dalla stessa.

2. Il Presidente:

a. ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'organizzazione a livello regionale; ne ha la firma, che può delegare;

b. ha la rappresentanza politica del sistema associativo regionale ed esercita potere di impulso e vigilanza su tutto il sistema;

c. ha la gestione ordinaria del livello regionale, provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli Organi associativi ed al coordinamento dell'attività

d. propone al Consiglio la nomina dei Vice-Presidenti e dei membri di Giunta

e. nomina, tra i Vice-Presidenti, il Vice-Presidente Vicario, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento;

f. può conferire incarichi limitati, nell'ambito delle deleghe ricevute a singoli Consiglieri

g. su proposta del Direttore, approva l'ordinamento degli uffici

h. ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti;

i. può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza;

j. accetta eredità, donazioni, contributi e quanto altro disposto a qualsiasi titolo a favore della Confederazione, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio;

k. può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio e della Giunta salvo ratifica, da parte dei rispettivi Organi associativi collegiali, nella prima riunione successiva all'adozione dei relativi provvedimenti;

l. esercita ogni altra funzione a lui demandata dal presente Statuto o da delibere dell'Assemblea, del Consiglio, della Giunta prese nell'ambito delle rispettive competenze.

3. In caso di vacanza, in corso di esercizio, della carica di Presidente, ne assume le funzioni quale Presidente interinale, il Vice-Presidente Vicario, il quale procede senza indugio alla convocazione del Consiglio che dovrà svolgersi entro 90 giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza.

### **Art 38 Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra soggetti che non fanno parte del sistema, il cui presidente deve essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili secondo il disposto del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. Il Collegio, nella sua prima riunione, convocata dal componente più anziano d'età, elegge al proprio interno il suo Presidente.

2. Valgono nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all'articolo 2403 e all'articolo 2409-bis del Codice Civile. Il Collegio si può dotare di proprio autonomo regolamento.

3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti costituito presso gli altri livelli del sistema confederale.

### **Art 39 Collegio dei Probiviri**

1. Il sistema di garanzia statutario è assicurato dal Collegio dei Probiviri.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.

3. La carica di Proboviro è incompatibile con analogha carica ricoperta presso qualunque altro livello del sistema, nonché con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo.

4. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio dei Probiviri nomina al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente e ne esercita le funzioni in caso di temporanea assenza o impedimento.

5. Nel caso in cui un Proboviro venga a mancare in corso di esercizio, per dimissioni, decadenza o qualunque altra causa, si provvede alla sua sostituzione, mediante procedura elettiva, alla prima Assemblea utile.

6. Il Collegio dei Probiviri esercita le funzioni ad esso attribuite nel rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e autonomia.

7. Il Collegio dei Probiviri delibera:

a. sulle controversie circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Statuto, dei Regolamenti dei Mandamenti territoriali o degli Statuti della associazioni di categoria, del Codice Etico, dei Regolamenti o di deliberati di Organi della Organizzazione

b. sui ricorsi presentati avverso le delibere di ammissione, decadenza, o applicative di sanzioni.

8. Il collegio esercita funzioni consultive, di conciliazione, o di arbitrato irritale secondo equità .

9. La procedura innanzi al Collegio dei Probiviri è

disciplinata da regolamento approvato dall'Assemblea;

8. Il Collegio dei Probiviri delibera a maggioranza dei propri componenti.

#### **Art 40 Direttore**

1. Il Direttore è nominato e revocato dal Consiglio, su proposta del Presidente.

2. Il Direttore:

a. coadiuva ed assiste gli Organi associativi nell'espletamento dei loro compiti;

b. attua le indicazioni ricevute dal Presidente;

c. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli Organi associativi e partecipa ai lavori di Commissioni e Comitati;

d. è il capo del personale e sovrintende gli uffici del livello regionale assicurando il loro buon funzionamento;

e. assume i provvedimenti necessari in materia di ordinamento degli uffici, di trattamento giuridico-economico del personale e di assunzione o licenziamento dello stesso;

f. provvede alla dichiarazione relativa alla conformità alle scritture contabili di cui all'art. 18 dello Statuto Confederale;

g. propone al Presidente il conferimento di incarichi professionali a persone di specifica competenza;

h. svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, controllo nei confronti del personale degli altri livelli del sistema e delle loro articolazioni, compresi gli enti collegati;

i. è preposto al sistema informativo generale e al sistema di monitoraggio e controllo;

j. dispone per le spese ed i pagamenti funzionali all'assolvimento dei compiti di cui al presente articolo e dei compiti ulteriori assegnati dagli Organi statutari, secondo criteri deliberati dal Consiglio.

3. L'incarico di Direttore, inoltre, è incompatibile con la carica di componente di Organo associativo collegiale o monocratico ricoperta presso Confcommercio, nonché con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, con la qualità di socio e con la carica di amministratore di società e/o enti, fatte salve, per la predetta carica, le società e/o gli enti facenti parte di Confcommercio ovvero quelli diversi da questi ultimi, qualora la carica sia svolta in virtù di rappresentanze istituzionalmente riconosciute al livello interessato, su mandato nonché in nome e per conto del livello stesso.

#### **Art. 41**

##### **Gruppo Giovani Imprenditori**

1. In seno a Confcommercio, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, composto da associati che non abbiano ancora

compiuto il 42° anno di età.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento, conformemente al disposto dell'articolo 15 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria giovanile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da Confcommercio e dalla Confederazione. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi regionali.

#### **Art. 42**

##### **Gruppo Terziario Donna**

1. In seno a Confcommercio, può costituirsi il Gruppo Terziario Donna, composto dalle imprenditrici associate.

2. Il funzionamento dell'Assemblea, del Consiglio e della Presidenza del Gruppo è determinato con Regolamento, conformemente al disposto dell'articolo 16 dello Statuto confederale.

3. Scopo del Gruppo è quello di concorrere, per i particolari profili attinenti all'imprenditoria femminile, valorizzandone gli apporti specifici, alla organizzazione, alla tutela ed alla promozione degli interessi rappresentati da Confcommercio e dalla Confederazione. A tale scopo il Gruppo svolge principalmente azione di elaborazione e proposta nei confronti degli Organi associativi di Confcommercio, di formazione permanente al proprio interno, di presenza sociale nelle Istituzioni, d'intesa con i competenti Organi associativi regionali.

#### **VII**

##### **Risorse del sistema**

##### **Art 43 Patrimonio sociale**

1. Il patrimonio sociale di Confcommercio è formato:

- a. dai beni mobili ed immobili e valori venuti in proprietà a qualsiasi legittimo titolo;
- b. dagli avanzi di gestione;
- c. dalle somme acquisite al patrimonio a qualsiasi titolo.

2. I proventi sono formati da:

- a. quote associative annuali;
- b. entrate e contributi attribuiti da Autorità ed Enti pubblici e privati;
- c. proventi vari quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni;
- d. altri proventi.

3. Non possono essere distribuiti ai soci, neanche in modo

indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### **Art 44 Contribuzione**

1. Confcommercio ha diritto di compensare i debiti contributivi o di altra natura degli altri livelli settoriali e categoriali e degli enti collegati nei suoi riguardi, con i crediti o somme di loro pertinenza disponibili presso la stessa Confcommercio.

2. Per quanto di propria competenza, ogni livello del sistema associativo garantisce il finanziamento dell'intero sistema attraverso la partecipazione attiva e secondo le modalità stabilite, alla riscossione delle quote dovute e si impegna a comunicare ai propri associati la ripartizione delle stesse, nonché i vantaggi ed i servizi offerti dal sistema a fronte della contribuzione.

3. In caso di commissariamento, qualora ricorrano comprovate e strutturali condizioni di difficoltà organizzativa tali da non consentire l'integrale e/o parziale assolvimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo, il Consiglio potrà deliberare specifiche deroghe nei confronti dell'associazione commissariata e dei soci in esso inquadrati.

4. Per le stesse ragioni e secondo le stesse modalità indicate al precedente comma 4, analoghe deroghe potranno essere deliberate dal Consiglio ove ricorrano le condizioni di cui all'art 18.

#### **Art 45 Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

### **TITOLO VIII**

#### **Disposizioni finali**

##### **Art 46 Destinazione**

1. In caso di scissione il patrimonio ed i proventi rimangono ai soci e alle associazioni che confermano l'appartenenza alla Confederazione.

2. In caso di scioglimento di Confcommercio, per qualunque causa, il patrimonio andrà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ad enti e/o Associazioni di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art 3 c.190 legge 23.12.1966 n 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

##### **Art 47 Disposizioni transitorie**

1. A partire dal 1° Gennaio 2016 il sistema associativo di Confcommercio è costituito dal solo livello regionale e si articola in mandamenti e associazioni di categoria.

2. Entro il mese di Gennaio 2016 le Associazioni territoriali attualmente esistenti sono tenute ad adottare una delibera del proprio Consiglio che indichi i tempi per la convocazione dell'Assemblea straordinaria che ne delibererà lo scioglimento. Qualora il Consiglio dell'Associazione

territoriale non provveda nei termini di cui sopra, Confcommercio interviene con la nomina di un commissario o altro provvedimento ritenuto idoneo dal Consiglio.

3. Le Assemblee per la nomina dei direttivi dei mandamenti, convocate dal presidente, devono essere svolte entro il 30/09/2016, data entro la quale Confcommercio provvederà a dichiarare l'esclusione ed a ritirare il marchio alle Associazioni territoriali che non abbiano ottemperato a quanto sopra indicato.

4. Alla data di approvazione del presente statuto la composizione degli Organi di Confcommercio regionale sarà la stessa attualmente in vigore per la Confcommercio, fatta eccezione per i Presidenti dei mandamenti di Terni ed Orvieto che appena eletti entreranno di diritto a far parte del Consiglio regionale.

5. A partire dal 1° Gennaio 2016 entrerà in vigore la quota unica secondo l'entità stabilita dal Consiglio la cui riscossione è effettuata con incasso effettuato direttamente da Confcommercio regionale.

6. Dal 1° Gennaio 2016 e fino alla data di costituzione del mandamento il 35% della quota unica di base (identica per tutto il territorio regionale) viene riconosciuto alle associazioni territoriali in liquidazione in proporzione al numero dei mesi precedenti la data di costituzione del mandamento e comunque non oltre il 30/09/2016.

7. Le norme relative al commissariamento rimangono in vigore anche per le Associazioni territoriali in liquidazione fino alla data della costituzione del nuovo mandamento.

8. Entro il 30/09/2016 le associazioni di categoria organizzate su base provinciale provvedono ad adeguarsi alle norme del presente Statuto e se necessario alla propria organizzazione su base regionale.

9. Riguardo alla disciplina delle Associazioni territoriali, fino alla costituzione dei nuovi mandamenti, si fa riferimento in via transitoria alle norme previste nel previgente statuto.

#### **Art 48 Rinvio**

Per i casi non disciplinati dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme di legge in materia di associazioni non riconosciute.